Capitolato tecnico

Servizio di assicurazione della responsabilità civile di amministratori sindaci dirigenti e altre persone assicurate

Polizza D&O con estensione Employment Practice Liability

Il presente capitolato disciplina la copertura assicurativa della responsabilità civile delle Persone Assicurate di Sanitaservice ASL BT S.r.l., il rimborso alla Società nei casi previsti e l'estensione per le controversie di lavoro contro la Società. Le garanzie operano secondo le definizioni, i limiti, le esclusioni e le modalità di gestione riportati negli articoli seguenti.

Dati essenziali della copertura

Parametro	Condizione richiesta
Contraente	Sanitaservice ASL BT S.r.l.
Soggetti assicurati	Management, amministratori, dirigenti e altri profili muniti di poteri, nei limiti della definizione di Persona Assicurata
Durata	12 mesi senza tacito rinnovo
Decorrenza indicata nel documento di partenza	Ore 24 del giorno di pubblicazione della RdO.
Massimale	€ 3.000.000,00 per Sinistro e in aggregato per Periodo Assicurativo
Retroattività	Illimitata
Estensione EPL	Tutela della Società e delle Persone Assicurate per controversie di lavoro, secondo le rispettive garanzie. Sottolimite EPL € 250.000,00
Consulenza legale preliminare EPL	€ 30.000,00 in aggregato per Periodo Assicurativo, compresi nel sottolimite EPL

I campi evidenziati e i parametri richiamati ma non quantificati nel documento di partenza sono raccolti nella Scheda dei parametri di polizza. Devono essere completati prima dell'utilizzo del capitolato per l'affidamento; non equivalgono a franchigie nulle o a garanzie senza sottolimite.

Struttura del capitolato: 1 Oggetto dell'assicurazione; 2 Estensioni di copertura; 3 Definizioni; 4 Esclusioni; 5 Norme della copertura D&O; 6 Norme generali; Scheda dei parametri di polizza. Le note redazionali finali sono separate dal testo contrattuale.

1 Oggetto della copertura

A fronte del pagamento del premio o impegno a pagare il premio e in base a tutte le condizioni e limitazioni della presente Polizza, l'Assicuratore conviene con la Contraente quanto segue:

1 A Responsabilità delle Persone Assicurate

L'Assicuratore terrà indenne la Persona Assicurata dal Danno derivante da un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo contro una Persona Assicurata, salvo il caso in cui la Società abbia indennizzato tale Danno.

1 B Rimborso alla Società

L'Assicuratore terrà indenne la Società dal Danno derivante da un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo contro una Persona Assicurata, qualora la Società abbia indennizzato o si sia impegnata a indennizzare tale Danno.

1 C Spese di rappresentanza legale per Indagini

L'Assicuratore terrà indenne:

la Persona Assicurata dalle Spese di Rappresentanza Legale relative a un'Indagine, salvo il caso in cui la Società abbia indennizzato tali Spese di Rappresentanza Legale; e

la Società dalle Spese di Rappresentanza Legale relative a un'Indagine, qualora la Società abbia indennizzato o si sia impegnata a indennizzare tali Spese di Rappresentanza Legale.

1 D Spese conseguenti a intimazioni

L'Assicuratore terrà indenne la Persona Assicurata dalle Spese Conseguenti ad un'Intimazione.

1 F Responsabilità della Società per controversie di lavoro

L'Assicuratore terrà indenne la Società dal Danno derivante da un Sinistro di Lavoro Contro la Società avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. La Garanzia 1.F è prestata entro il sottolimite di € 250.000,00 in aggregato per Periodo Assicurativo, parte del Massimale, con copertura limitata ai Sinistri avanzati interamente in Italia e fondati sulla legge italiana.

La tutela delle Persone Assicurate per Atti Dannosi sul Lavoro resta disciplinata dalle garanzie D&O e dalla relativa definizione; la tutela diretta della Società opera nei limiti specifici della Garanzia 1.F.

Responsabilità amministrativa e contabile

Ai sensi della Legge n. 20/1994, nel caso in cui la Società sia a partecipazione pubblica, ovvero sia partecipata dallo Stato Italiano o da un ente pubblico italiano, la presente Polizza opera, ai termini e alle condizioni da essa previsti, per i Danni derivanti da Sinistri:

(i) diretti a ottenere un risarcimento o altro rimedio per responsabilità amministrativa e contabile in caso di colpa grave di una Persona Assicurata; e

(ii) avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo dallo Stato Italiano o da un ente pubblico italiano,

esclusivamente qualora tale Persona Assicurata abbia stipulato individualmente la specifica estensione di garanzia (prestata con apposita appendice alla Polizza) e pagato il relativo premio aggiuntivo che l'Assicuratore abbia richiesto.

L'eventuale estensione individuale resta subordinata alla legge applicabile e ai relativi divieti. Il relativo premio aggiuntivo deve rimanere a carico della Persona Assicurata che la stipula, secondo la previsione sopra riportata.

2 Estensioni di copertura

2 1 Società Controllate

Se durante il Periodo Assicurativo la Società acquisisce o costituisce una società che di conseguenza diventi una Società Controllata e se tale Società Controllata:

(i) abbia un totale attivo (risultante dall'ultimo bilancio consolidato) inferiore alla percentuale indicata al Punto 10 della Scheda dei parametri di polizza; e

(ii) non abbia Titoli quotati e/o negoziati ovunque nel mondo;

allora la Polizza sarà automaticamente estesa a tale Società Controllata, senza necessità di una comunicazione all'Assicuratore o di un premio aggiuntivo, ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi successivamente alla data di effetto dell'acquisizione o costituzione di tale Società Controllata.

Una Società Controllata acquisita o costituita durante il Periodo Assicurativo che non rientri nei requisiti di cui al precedente paragrafo (i) sarà comunque automaticamente coperta dalla Polizza per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data di acquisizione o costituzione. La copertura potrà essere estesa oltre tale termine, con il consenso scritto dell'Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, nonché ai termini e alle condizioni che verranno determinate, ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi successivamente alla data di effetto dell'acquisizione o costituzione di tale Società Controllata.

Qualora la Società ceda o sciolga una Società Controllata prima o durante il Periodo Assicurativo, la Polizza continuerà a coprire tale Società Controllata ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi precedentemente alla data di effetto della cessione o dello scioglimento.

L'Assicuratore risponderà unicamente dei Danni relativi ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi in una data in cui una società è una Società Controllata.

L'Assicuratore potrà, soggetto a premio, termini e condizioni aggiuntivi da concordarsi, estendere la copertura ai Danni relativi ad Atti Dannosi o condotte di Amministratori o Dipendenti di una Società Controllata acquisita, rispettivamente commessi o verificatisi precedentemente alla data in cui tale società è diventata una Società Controllata.

2 2 Costi e spese di emergenza

Qualora, a causa di una situazione di emergenza, una Persona Assicurata sia impossibilitata a ottenere il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore a sostenere Spese di Difesa, Spese di Rappresentanza Legale, Costi per Cauzioni, Costi di Pubbliche Relazioni, Costi di Gestione della Crisi e costi per Pre-Indagini ai sensi dell'art. 2.14, tali spese e costi potranno comunque essere sostenuti in misura ragionevole anche in assenza del preventivo consenso entro il Sottolimite indicato al Punto 12 della Scheda dei parametri di polizza.

2 3 Copertura per Amministratori Cessati

Qualora la Polizza non sia stata rinnovata o sostituita con qualsiasi altra polizza di "Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali", o al rinnovo la polizza non preveda più copertura per gli Amministratori Cessati, la copertura verrà estesa

automaticamente agli Amministratori Cessati per i 6 anni successivi alla data di scadenza della Polizza relativamente a Sinistri o Indagini rispettivamente avanzati o avviate contro tali persone, ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi precedentemente alla data in cui tali persone hanno cessato di agire come Persone Assicurate.

2 4 Copertura Run Off in caso di Trasformazione Societaria

Nel caso in cui si verifichi una Trasformazione Societaria (come definita ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) della definizione di Trasformazione Societaria), l'Assicuratore potrà accordare di estendere la Polizza ai Sinistri o alle Indagini rispettivamente avanzati o avviate contro una Persona Assicurata per la prima volta dopo la scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale la Trasformazione Societaria si è verificata, per un periodo da determinarsi e soggetto ai termini e alle condizioni, nonché al premio aggiuntivo, che l'Assicuratore potrà stabilire.

2 5 Cariche direttive in Società Partecipate

La Polizza è estesa a una Persona Assicurata che, su specifica richiesta della Società, rivesta in una Società Partecipata la carica di amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi o consultivi, o l'equivalente in altre giurisdizioni, in tale loro funzione.

La copertura prevista dalla presente estensione sarà prestata in eccesso a qualsiasi indennizzo corrisposto dalla Società Partecipata e a qualsiasi altra assicurazione di "Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali" valida ed esigibile, laddove l'indennizzo sia corrisposto in relazione alla Società Partecipata.

Qualora l'assicurazione di "Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali" della Società Partecipata sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi altra società del gruppo della Società assicuratrice, l'importo complessivo in aggregato a disposizione per i Danni coperti dalla presente estensione verrà ridotto di un importo pari all'indennizzo corrisposto alla Società Partecipata o alla Persona Assicurata ai sensi di tale assicurazione.

2 6 Acquisizione da parte del management

Qualora una società cessi di essere una Società Controllata in seguito all'acquisizione da parte dei suoi amministratori in carica ("management buy-out"), l'Assicuratore s'impegna a mantenere la copertura ai sensi della presente Polizza in relazione a tale società per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione per gli Atti Dannosi commessi o le condotte verificatisi successivamente alla data di acquisizione.

La presente estensione non opera nel caso in cui sia in vigore un'altra assicurazione che presti copertura in relazione a tali Atti Dannosi o condotte.

2 7 Tasse e contributi previdenziali

Un Atto Dannoso ai sensi di Polizza comprende la responsabilità personale di una Persona Assicurata, ai sensi della legislazione applicabile in materia di insolvenza, per il mancato pagamento di:

(i) tasse da parte della Società; o

(ii) contributi previdenziali da parte della Società,

esclusivamente quando la responsabilità derivi a tale Persona Assicurata dalla sua carica o posizione di Amministratore, senza che le venga contestata la commissione di alcun atto illecito. La presente estensione si applica nel caso in cui la Contraente sia diventata insolvente e la responsabilità non derivi da una violazione di obblighi di legge in materia di pagamento di tasse

o contributi previdenziali da parte della Contraente che sia avvenuta su deliberata sollecitazione o con piena conoscenza e assistenza di tale Persona Assicurata, come accertato da un Giudizio Definitivo in merito al Sinistro.

L'estensione di copertura di cui alla precedente lettera (ii) per contributi previdenziali è prestata entro il Sottolimite pari a Euro 250.000 in aggregato per Periodo Assicurativo.

2 8 Costi per cauzioni gestione della crisi pubbliche relazioni e reputazione

La Polizza copre come Danno:

(i) i Costi per Cauzioni;

(ii) i Costi di Gestione della Crisi;

(iii) i Costi di Pubbliche Relazioni; o

(iv) i Costi di Tutela della Reputazione.

2 9 Procedimenti di Estradizione

La Polizza copre come Danno:

(i) le Spese di Difesa;

(ii) i Costi per Cauzioni;

(iii) i Costi di Gestione della Crisi;

(iv) i Costi di Pubbliche Relazioni;

(v) i Costi di Tutela della Reputazione; o

(vi) i Costi di Viaggio all'Estero,

in relazione a un Procedimento di Estradizione contro una Persona Assicurata.

2 10 Spese di Opposizione

La Polizza copre come Danno le Spese di Opposizione derivanti da un Sinistro o da un'Indagine.

2 11 Sanzioni civili e punitive

La Polizza copre come Danno le sanzioni civili e punitive imposte dalla legge a una Persona Assicurata in conseguenza di un Sinistro o di un'Indagine, purché la copertura assicurativa sia ammessa e tali sanzioni siano assicurabili ai sensi della legge applicabile. La presente estensione di copertura non si applica a un Sinistro o un'Indagine rispettivamente avanzato o avviata in Italia.

2 12 Salute e sicurezza sul lavoro

Fatta salva l'esclusione 4.6 "Danni a Cose o Persone", la Polizza copre come Danno le Spese di Difesa di una Persona Assicurata e le Spese di Rappresentanza Legale derivanti da un Sinistro o un'Indagine per omicidio involontario, preterintenzionale o colposo occorso in ragione di una violazione delle norme in materia di salute o sicurezza sul lavoro, o per violazione del D.Lgs. 81/2008 o dell'equivalente in altre giurisdizioni.

2 13 Costi per servizi essenziali in caso di indisponibilità di beni

La Polizza copre come Danno i Costi per Servizi Essenziali in caso di Indisponibilità di Beni derivanti da un Sinistro o da un'Indagine.

La presente estensione di copertura è prestata entro il Sottolimite pari a Euro 100.000 per Persona Assicurata e Euro 300.000 per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo ai sensi di Polizza, dall'importo di tali richieste o dal numero di Assicurati coinvolti.

2 14 Costi per Pre Indagini

La Polizza copre come Danno gli onorari, i costi e le spese d'importo ragionevole (ad esclusione dei compensi o costi orari di qualunque Persona Assicurata o altri costi o spese generali di qualsiasi Società) sostenute da una Persona Assicurata direttamente in relazione a una Pre-Indagine.

Nel caso in cui, ai sensi della presente estensione di copertura, l'Assicuratore indennizzi il Danno di una Persona Assicurata derivante da una Verifica Interna come definita dalla lettera (i) della Definizione di Verifica Interna e non vi sia alcuna successiva Auto-Denuncia, la Contraente rimborserà all'Assicuratore il Danno pagato.

2 15 Costi connessi a un colloquio formale per insolvenza

La Polizza copre come Danno i Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza di una Persona Assicurata.

La presente estensione di copertura è prestata entro il Sottolimite indicato al punto 16 della Scheda dei parametri di polizza.

2 16 Reintegro del Massimale in caso di recuperi

L'importo del Massimale ridottosi a seguito del pagamento di un Danno sarà reintegrato per un importo pari alle somme eventualmente recuperate dall'Assicuratore (al netto delle spese d'importo ragionevole sostenute dall'Assicuratore in relazione a tale recupero).

2 17 Gestione di emergenze con Autorità Amministrative

Purché non vi sia un Sinistro o un'Indagine o non sia in risposta a un'Intimazione, la Polizza copre come Danno gli onorari, i costi e le spese d'importo ragionevole per avvalersi di un consulente in pubbliche relazioni o in mezzi di comunicazione, scelto dall'Assicurato con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, a condizione che tali onorari, costi o spese siano sostenute per necessità in seguito a:

(i) un'ispezione o un sopralluogo presso una Società da parte di un'Autorità Amministrativa, che avviene per la prima volta durante il Periodo Assicurativo e prevede la produzione, esame, copia o confisca di documenti o l'audizione di una Persona Assicurata; e un annuncio pubblico in relazione a un evento indicato al precedente punto (i); o

(ii) la ricezione da parte di una Persona Assicurata durante il Periodo Assicurativo di una comunicazione formale di un'Autorità Amministrativa, in base alla quale la Persona Assicurata, in tale sua funzione, è legalmente obbligata a produrre documenti, o rispondere a domande, o comparire innanzi all'Autorità Amministrativa per audizioni con la medesima.

La presente estensione di copertura è prestata entro il Sottolimite indicato al punto 17 della Scheda dei parametri di polizza e non opera in caso di controlli, ispezioni o verifiche di conformità aventi carattere routinario.

2 18 Spese di consulenza legale preliminare EPL

La Polizza copre come Danno le Spese di Consulenza Legale Preliminare se nel corso del Periodo Assicurativo si verifica una circostanza che ad opinione della Società potrebbe successivamente dare origine a un Sinistro di Lavoro Contro la Società coperto dalla Garanzia 1.F e la Società trasmette comunicazione scritta all'Assicuratore di tale circostanza.

La presente estensione di copertura è prestata entro il sottolimite di Euro 30.000.

Il sottolimite di € 30.000,00 è in aggregato per Periodo Assicurativo ed è parte, e non in aggiunta, del sottolimite della Garanzia 1.F di € 250.000,00.

3 Definizioni

I termini definiti nel presente articolo mantengono il significato qui indicato anche se utilizzati al singolare o al plurale e indipendentemente dalla loro evidenziazione tipografica.

3 1 Amministratore

Un amministratore della Società.

3 2 Amministratore Cessato

Una Persona Assicurata (che non sia stata interdetta dal rivestire cariche direttive in qualunque società) che durante il Periodo Assicurativo abbia cessato di agire nella sua funzione di Persona Assicurata:

(i) volontariamente;

(ii) per scadenza naturale del termine dell'incarico; o

(iii) per pensionamento obbligato o anticipato come definito dalla legge; e purché non si sia verificata una Trasformazione Societaria.

3 3 Amministratore di Fatto

Un Amministratore o Dipendente che agisce o che si presume agisca in qualità di amministratore di fatto (come definito dall'art. 2639 del Codice Civile o dall'equivalente in altre giurisdizioni) o in qualità di "shadow director" (come definito dalla Section 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall'equivalente in altre giurisdizioni) in un'altra Società.

3 4 Assicurato

Una Persona Assicurata e, con riferimento alla Garanzia 1.F e dove altrimenti il contesto lo richieda ai fini di dare effetto alla copertura della Polizza, anche la Società.

3 5 Assicuratore

La Società assicuratrice.

3 6 Atto Dannoso

con riferimento a una Persona Assicurata: un accertato o presunto errore, omissione, dichiarazione inesatta, falsa o fuorviante, dichiarazione diffamatoria, negligenza, violazione di doveri o qualsiasi altro fatto contestato a una Persona Assicurata in ragione del suo agire in tale qualità, incluso un Atto Dannoso sul Lavoro; con riferimento a una Società: un Atto Dannoso sul Lavoro.

Si precisa che quanto sopra riportato è ricompreso anche se commesso dall'Assicurato con colpa grave.

3 7 Atto Dannoso sul Lavoro

con esclusivo riferimento a una Persona Assicurata: la violazione, accertata o presunta, di leggi in materia di lavoro o di qualsiasi altra normativa connessa a un rapporto di lavoro effettivo o potenziale di una persona fisica con la Società;

con esclusivo riferimento alla Società ai sensi della Garanzia 1.F: solo i casi qui sotto indicati relativi a un rapporto di lavoro:

(i) licenziamenti, dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro che siano illegittimi o ingiusti ai sensi di legge (incluse le dimissioni forzate) o violazioni di contratti di lavoro scritti o verbali;

(ii) molestie sessuali (comprese avances sessuali indesiderate, richieste di favori sessuali o altra condotta verbale, visiva o fisica di natura sessuale) che vengono imposte come condizione di impiego, o condizionano le decisioni in relazione al rapporto di impiego, o interferiscono con il rendimento lavorativo, o creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od offensivo all'interno della Società;

(iii) molestie sul posto di lavoro (comprese molestie connesse al lavoro o bullismo di natura non sessuale) che interferiscono con il rendimento lavorativo, o creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od offensivo all'interno della Società;

(iv) violazioni di leggi in materia di discriminazione sul lavoro per motivi di razza, colore, religione, età, sesso, nazione d'origine, disabilità, stato di veterano, gravidanza, genetica, orientamento sessuale, preferenza sessuale, obesità, stato civile, sieropositività HIV o altro stato protetto ai sensi di qualsiasi legge vigente in Italia;

(v) valutazione negligente, regole illecite, referenze negligenti, diffamazione;

(vi) violazione non intenzionale della privacy di una persona fisica;

(vii) Rappresaglia;

(viii) mancata applicazione o costante attuazione di politiche e procedure aziendali in relazione al rapporto di lavoro, contestata in un Sinistro nel quale venga contestata una o più delle situazioni descritte ai punti precedenti;

(ix) sofferenze mentali o di umiliazioni, contestate in un Sinistro nel quale venga contestata una o più delle situazioni descritte ai punti da (i) a (vii) precedenti;

commessi o tentati, o presumibilmente commessi o tentati, dalla Società.

3 8 Auto Denuncia

La denuncia effettuata da un Assicurato verso un'Autorità Amministrativa ai sensi dell'obbligo previsto da una legge o un regolamento di informare tale Autorità Amministrativa di fatti da cui derivino problematiche rilevanti, accertate o potenziali, ai sensi di una legge o un regolamento, qualora l'omettere o il ritardare tale denuncia avrebbe anch'esso conseguenze giuridiche per l'Assicurato.

3 9 Autorità Amministrativa

Un ente di regolamentazione, un governo, un ente pubblico o amministrativo, un'agenzia con poteri giudiziari o amministrativi e un organismo di auto-regolamentazione riconosciuto come tale ai sensi della giurisdizione applicabile.

3 10 Azione di Responsabilità del Socio

Un procedimento civile contro una Persona Assicurata avanzato da parte di un detentore di Titoli per conto della Società, ai sensi della normativa italiana o della normativa vigente in qualsiasi altra giurisdizione.

3 11 Contraente

La società Sanitaservice ASL BT S.r.l.

3 12 Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza

Costi, spese e onorari legali e professionali d'importo ragionevole sostenuti da una Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, ai fini della preparazione e partecipazione a un colloquio formale, richiesto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, con un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario o supervisore o altra carica nell'ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione, in merito all'attività di una Società insolvente, o di una Persona Assicurata nella sua funzione di Amministratore, quando le circostanze dell'insolvenza sono tali da lasciare ragionevolmente pensare che possa originarsi un Sinistro contro tale Persona Assicurata.

Il termine Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza non comprende compensi o costi orari di qualunque Persona Assicurata o altri costi o spese generali di qualsiasi Società.

3 13 Costi di Gestione della Crisi

Onorari, costi e spese d'importo ragionevole per avvalersi di:

(i) uno psicologo; o

(ii) un consulente fiscale;

incaricato da una Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, in relazione a un Sinistro.

Tali onorari, costi e spese saranno coperti entro il Sottolimite per Costi di Gestione della Crisi indicato al Punto 13 della Scheda dei parametri di polizza.

3 14 Costi di Pubbliche Relazioni

Onorari, costi e spese, d'importo ragionevole, per una società o un consulente di pubbliche relazioni, una società specializzata in gestione della crisi o uno studio legale, di cui una Persona Assicurata può avvalersi, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, al fine di prevenire o limitare gli effetti avversi in termini reputazionali, o la pubblicità negativa che si prevede possa derivare da un Sinistro o un'Indagine. Tali onorari, costi e spese saranno coperti entro il Sottolimite per Costi di Pubbliche Relazioni indicato al Punto 14 della Scheda dei parametri di polizza.

3 15 Costi di Tutela della Reputazione

Onorari, costi e spese, d'importo ragionevole, per una società o un consulente in pubbliche relazioni di cui una Persona Assicurata può avvalersi al fine di pubblicizzare l'esito di un Giudizio Definitivo derivante da un Sinistro, se tale esito è favorevole a tale Persona Assicurata. Gli onorari, i costi e le spese potranno essere sostenuti esclusivamente con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Tali onorari, costi e spese saranno coperti entro il Sottolimite per Costi di Tutela della Reputazione indicato al Punto 15 della Scheda dei parametri di polizza.

3 16 Costi dei viaggi esteri

I costi di viaggio e soggiorno, d'importo ragionevole, per la Persona Assicurata e il relativo coniuge (per matrimonio o unione civile) o convivente more uxorio e figli di età inferiore ai diciotto anni, per un viaggio di andata e ritorno direttamente connesso a un Procedimento di Estradizione.

3 17 Costi per Cauzioni

Nelle giurisdizioni ove applicabile, il premio d'importo ragionevole (esclusa qualsiasi garanzia collaterale) per ottenere una garanzia ("bail bond") o altro strumento finanziario inteso a garantire a una Persona Assicurata una cauzione (o l'equivalente previsto in altre giurisdizioni) per la libertà provvisoria, quando ciò è richiesto da una autorità giudiziaria in relazione a un Sinistro. Tale premio verrà coperto entro un Sottolimite pari al 10% del Massimale.

3 18 Costi per Servizi Essenziali in caso di Indisponibilità di Beni a causa di Provvedimenti Giudiziari

Il pagamento dei seguenti servizi:

(i) spese scolastiche;

(ii) spese di alloggio;

(iii) spese per utenze;

(iv) premi per assicurazioni sulla persona, effettuato direttamente al fornitore di tali servizi in caso di un provvedimento cautelare o temporaneo che comporti, durante il Periodo Assicurativo, la confisca, il sequestro o il congelamento dei diritti di proprietà su beni mobili o immobili di una Persona Assicurata, o il pignoramento di beni mobili o immobili di una Persona Assicurata.

Le suddette spese saranno corrisposte dall'Assicuratore solo una volta esaurita qualsiasi disponibilità personale lasciata alla Persona Assicurata da un'autorità giudiziaria per il soddisfacimento di tali pagamenti.

Le spese saranno pagate dall'Assicuratore trascorsi 30 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di cui sopra per un periodo massimo di 12 mesi.

3 19 Danno

Danno riferito alle Persone Assicurate

L'importo che una Persona Assicurata è Obbligata Legalmente e Personalmente a pagare, compresi:

(i) risarcimenti pecuniari per danni riconosciuti con una sentenza, compresi gli interessi legali riguardanti un giudizio coperto e le spese legali sostenute dalla controparte attrice, o risarcimenti pecuniari per danni riconosciuti con una transazione;

(ii) Spese di Difesa;

(iii) Spese Conseguenti ad un'Intimazione;

(iv) costi di gestione di una situazione di emergenza con un'Autorità Amministrativa ai sensi dell'art. 2.17;

(v) Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza;

(vi) Spese di Rappresentanza Legale;

(vii) Costi per Cauzioni;

(viii) Costi di Gestione della Crisi;

(ix) Costi per Servizi Essenziali in caso di Indisponibilità di Beni;

(x) Spese di Opposizione;

(xi) Costi di Pubbliche Relazioni;

(xii) Costi di Tutela della Reputazione;

(xiii) nelle giurisdizioni dove previsti, danni aggravati, punitivi ed esemplari, purché tali danni siano ammessi e siano assicurabili ai sensi della legge applicabile;

(xiv) nelle giurisdizioni dove previste, sanzioni civili e punitive ai sensi dell'art. 2.11;

(xv) costi per Pre-Indagini ai sensi dell'art. 2.14; o

(xvi) Spese per Viaggio all'Estero.

Si precisa che il termine Danno comprende anche ciò che non è espressamente riportato alla presente Definizione purché espressamente coperto in specifiche estensioni di copertura o appendici della Polizza.

Danno riferito alla Società per la Garanzia 1 F

Con esclusivo riferimento alla Garanzia 1.F, il Danno è l'importo che la Società è legalmente obbligata a pagare, compresi:

(i) risarcimenti pecuniari riconosciuti con sentenza, compresi gli interessi legali relativi a un giudizio coperto e le spese legali della controparte attrice, o riconosciuti con transazione;

(ii) Spese di Difesa;

(iii) Spese di Consulenza Legale Preliminare.

Componenti escluse dalla definizione di Danno

Con riferimento a tutte le Garanzie ed estensioni di copertura previste dalla Polizza, il termine Danno non comprende:

(i) sanzioni, multe e ammende di ogni genere, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2.11 "Sanzioni Civili e Punitive";

(ii) tutto ciò che non è permesso o non è assicurabile secondo la legge applicabile;

(iii) imposte, tasse o somme da pagare in relazione a imposte o tasse, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2.7 "Tasse e Contributi Previdenziali";

(iv) costi o spese sostenute per esaminare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare, neutralizzare o valutare gli effetti di Sostanze Inquinanti o per riportare beni o risorse naturali al loro stato originale;

(v) qualunque importo che rappresenti l'ammontare relativo al prezzo o corrispettivo pagato o proposto per l'acquisizione o il completamento dell'acquisizione di tutta o sostanzialmente tutta la proprietà del capitale sociale o dei beni di una società od organizzazione (compresa una Società), che sia non adeguato. Il presente paragrafo non si applica alle Spese di Difesa o a qualunque importo altrimenti coperto ai sensi della Garanzia 1.A; o

(vi) l'importo che l'Assicuratore ha il divieto di rimborsare ai sensi della legge applicabile alla Polizza o ai sensi della legge della giurisdizione nella quale il Sinistro è stato avanzato o dove l'Indagine è stata avviata.

Con esclusivo riferimento alla Garanzia 1.F, il Danno non comprende inoltre future retribuzioni o Benefit, nonché danni, compensi o importi:

(i) che rappresentano contributi previdenziali o assistenziali, trattamenti di fine rapporto o che sono dovuti in relazione al periodo di preavviso o in caso di licenziamento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indennità di mancato preavviso stabilita dalla legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro e l'indennità sostitutiva del reintegro prevista dall'articolo 8 della legge 604 del 1966 e dall'articolo 18 della legge 300 del 1970);

(ii) che sono dovuti quali penali o indennità in base a un contratto di lavoro;

(iii) che sono dovuti in base a uno specifico obbligo scritto in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro o che rappresentano una somma per cui l'Assicurato sarebbe stato legalmente responsabile in assenza di un Atto Dannoso sul Lavoro.

3 20 Danno Non Indennizzabile

Un Danno dal quale la Società non può tenere indenne una Persona Assicurata a causa di:

(i) un divieto legale;

(ii) un divieto nell'atto costitutivo, statuto, regolamento, contratto o altro analogo documento della Società; o

(iii) insolvenza.

3 21 Dipendente

un dipendente della Società che agisce in una funzione manageriale o di supervisione, compreso:

(i) il direttore generale;

(ii) il dipendente designato quale responsabile della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o di analoga normativa vigente in altre giurisdizioni;

(iii) il risk manager interno;

(iv) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi della normativa italiana; o

(v) il dipendente designato quale responsabile interno del trattamento dei dati personali;

un dipendente della Società per un Atto Dannoso sul Lavoro; o

un dipendente della Società in relazione a un Sinistro o un'Indagine nel quale tale dipendente è coinvolto in qualità di convenuto co-imputato, o nel quale al dipendente è richiesto di partecipare, assieme a un Amministratore.

3 22 Ente No Profit

Un ente senza scopo di lucro non soggetto a tassazione avente sede in Italia.

3 23 Esaurito

Quando l'assicuratore in questione:

(i) ha pagato un Danno; o

(ii) ha accettato di pagare un Danno; o

(iii) ha l'obbligo di pagare un Danno ai sensi di un Giudizio Definitivo, con l'effetto di raggiungere o superare il massimale applicabile.

Ai fini della presente Definizione, tale pagamento viene considerato come effettuato nel giorno del pagamento, dell'accettazione o del giudizio, a seconda di ciò che avviene per primo.

3 24 Giudizio Definitivo

(i) una formale ammissione scritta, o

(ii) una condanna, una sentenza, un accertamento o una decisione di un'autorità giudiziaria o arbitrale, che:

(i) non è stata impugnata, per decorrenza del termine di impugnazione; o

(ii) è stata impugnata, ma tale impugnazione è stata definita, abbandonata o è altrimenti cessata.

3 25 Giurisdizione Estera

Qualsiasi giurisdizione diversa da quella della legge che regola la Polizza.

3 26 Indagine

Un'indagine, inchiesta o verifica formale o ufficiale sulla Società o una Persona Assicurata in quanto operante in tale sua funzione, nella quale un'Autorità Amministrativa richiede per iscritto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo la partecipazione di tale Persona Assicurata, o indica per iscritto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo tale Persona Assicurata quale sottoposta ad indagine o quale testimone.

Laddove il contesto della Polizza lo richieda e subordinatamente alle specifiche condizioni di copertura, il termine Indagine comprende una Pre-Indagine.

Il termine Indagine non comprende qualunque controllo, ispezione, verifica di conformità, revisione, esame, produzione di documenti o audit avente carattere routinario o frequenza regolare.

3 27 Indisponibile

quando l'assicuratore in questione o altro soggetto che presta un indennizzo:

(i) è insolvente; o

(ii) non risponde, riconoscendo la copertura totale o parziale di un Danno od obbligandosi a indennizzare totalmente o parzialmente un Danno, entro 60 giorni dal giorno in cui l'Assicurato gli richiede il pagamento di tale Danno.

3 28 Intimazione

L'ordine giudiziale notificato a una Persona Assicurata, in tale sua funzione, in qualità di testimone non coinvolto in un Sinistro o in un'Indagine, con il quale si richiede a tale Persona Assicurata di:

(i) produrre informazioni (contenute o che si presume essere contenute in documenti o altri mezzi); o

(ii) comparire in qualità di testimone,

in relazione a un Sinistro coperto ai sensi della Polizza.

3 29 Massimale

Il massimale di € 3.000.000,00 per Sinistro e in aggregato per Periodo Assicurativo, riportato al punto 4 della Scheda dei parametri di polizza.

3 30 Obbligato Legalmente e Personalmente

Un obbligo di pagare emesso da un'autorità giudiziaria, un collegio arbitrale, un'Autorità Amministrativa o altro ente con potere di autotutela, o contenuto in un accordo legalmente valido, efficace ed esecutivo incluso un compromesso o una transazione per una responsabilità accertata o presunta.

3 31 Periodo Assicurativo

Il periodo di 12 mesi compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella Scheda dei parametri di polizza. La Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta.

Laddove il contesto della Polizza lo richieda e subordinatamente a quanto previsto dall'art. 5.10 "Garanzia Postuma", con il termine Periodo Assicurativo s'intende anche il Periodo di Garanzia Postuma.

3 32 Periodo di Garanzia Postuma

I periodi di cui al Punto 11 della Scheda dei parametri di polizza, decorrenti dalla data di scadenza del Periodo Assicurativo.

3 33 Persona Assicurata

Una persona fisica che è stata, è o diventerà durante il Periodo Assicurativo:

(i) un Amministratore;

(ii) un Amministratore di Fatto;

(iii) un Dipendente;

(iv) il coniuge (per matrimonio o unione civile) di una persona fisica indicata ai punti (i), (ii), (iii), (vi) o (vii), ma esclusivamente in relazione all'Atto Dannoso di tale persona identificata;

(v) l'erede, il legale rappresentante o l'avente diritto di una persona fisica indicata ai punti (i), (ii), (iii), (vi) o (vii), ma esclusivamente in relazione all'Atto Dannoso di tale persona identificata;

(vi) il membro di un comitato esecutivo o di supervisione, incluso l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001; o

(vii) membro del collegio sindacale,

ma esclusivamente se e fino alla misura in cui tale Persona Assicurata agisce per e in nome e per conto della Società in una delle funzioni di cui sopra.

Il termine Persona Assicurata non comprende il revisore contabile esterno.

Il termine Persona Assicurata comprende inoltre:

(i) una persona giuridica che, ai sensi di un contratto, ha messo a disposizione una persona fisica che la rappresenti nella funzione di Amministratore, ma esclusivamente se e fino alla misura in cui tale persona giuridica venga ritenuta responsabile come Amministratore assieme alla persona fisica debitamente nominata quale suo rappresentante; o

(ii) un consulente persona fisica che, ai sensi di un contratto con la Società, svolga la funzione di Amministratore.

3 34 Pre Indagine

(i) Un'ispezione, irruzione o un sopralluogo presso una qualsiasi Società o Persona Assicurata da parte di un'Autorità Amministrativa, che preveda la produzione, l'esame, la copia o la confisca di documenti, registri o registrazioni o l'audizione di una Persona Assicurata;

(ii) una Verifica Interna; o

(iii) un'Auto-Denuncia,

che non si qualifichi come Sinistro o Indagine e che avvenga per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

3 35 Procedimento di Estradizione

Indipendentemente dalla sussistenza di un Atto Dannoso:

(i) una richiesta, ai sensi del trattato applicabile, di un Paese ("il Paese richiedente") verso un altro Paese ("il Paese destinatario") di estradare una Persona Assicurata dal Paese destinatario al Paese richiedente; e

(ii) qualunque ricorso ad essa connesso, compreso il ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

3 36 Sinistro

Con riferimento a tutte le garanzie ed estensioni diverse dalla Garanzia 1.F:

(i) Una richiesta di risarcimento scritta;

(ii) un procedimento civile o arbitrale o qualunque procedimento giurisdizionale previsto dalla legge (inclusi una richiesta o procedimento avanzati in via riconvenzionale);

(iii) un procedimento penale;

(iv) un formale procedimento amministrativo o di un'autorità amministrativa di regolamentazione o di vigilanza;

(v) un procedimento di mediazione;

(vi) un procedimento legale per ottenere una tutela inibitoria di tipo pecuniario o non pecuniario o un risarcimento in forma specifica o altro rimedio giuridico;

(vii) un'Azione di Responsabilità del Socio; o

(viii) una richiesta formale innanzi a un'autorità giudiziaria per opporsi all'instaurarsi del procedimento indicato al precedente punto (vi), contro una Persona Assicurata per un Atto Dannoso. Il termine Sinistro comprende anche:

(i) un Procedimento di Estradizione; o

(ii) una richiesta scritta per interrompere o sospendere il periodo di prescrizione in relazione a un Sinistro.

Con riferimento alla Garanzia 1.F, il termine Sinistro indica un Sinistro di Lavoro Contro la Società e una richiesta scritta per interrompere o sospendere il periodo di prescrizione in relazione a tale Sinistro.

3 37 Sinistro Unico

Tutti i Sinistri o tutte le Indagini, o altri fatti che danno origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della Polizza, in relazione alla stessa fonte o causa originante o alla stessa fonte o causa sottostante, indipendentemente dal fatto che tali Sinistri, Indagini o altri fatti che danno origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della Polizza coinvolgano uno o più richiedenti, Assicurati, eventi o ragioni legali.

3 38 Società

La Contraente e qualsiasi Società Controllata che sia tale alla data o prima della data di decorrenza del Periodo Assicurativo.

3 39 Società Controllata

Una società in cui la Contraente, direttamente o indirettamente:

(i) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

(ii) controlli da sola la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci; o

(iii) disponga del diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

Il termine Società Controllata comprende anche una "joint venture" o analoga società sulla quale la Contraente eserciti direttamente o indirettamente un effettivo controllo sulla gestione.

3 40 Società Partecipata

Una società che non sia una Società Controllata e non abbia titoli di debito o di capitale negoziati in qualsiasi mercato negli USA, salvo che tale società sia espressamente indicata come coperta con condizione particolare o appendice alla Polizza.

Il termine Società Partecipata comprende un ente che sia un Ente No-Profit.

3 41 Sostanza Inquinante

Qualsiasi sostanza contaminante o irritante o altro materiale o sostanza, compresi anche ma non solo: olio, fumo, vapore, fuliggine, asbesto, materiali contenenti asbesto, esalazioni, acidi, alcali, materiale nucleare o radioattivo, gas a effetto serra, sostanze chimiche e rifiuti. Il termine rifiuti comprende materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

3 42 Spese Conseguenti a intimazioni

Spese legali e onorari professionali connessi, d'importo ragionevole, sostenuti personalmente da una Persona Assicurata con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore per produrre informazioni o per comparire in qualità di testimone, come richiesto da un'Intimazione.

3 43 Spese di Difesa

Spese, costi e altri onorari legali e professionali, d'importo ragionevole, sostenuti da parte o per conto di un Assicurato, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, in conseguenza di un Sinistro e direttamente correlati alla valutazione, difesa, transazione o appello relativi a tale Sinistro. Sono esclusi qualsiasi compenso o costo orario di qualunque Persona Assicurata o altri costi o spese generali di qualsiasi Società.

Nei termini di quanto sopra, il termine Spese di Difesa comprende:

(i) costi, spese e onorari d'importo ragionevole per avvalersi di un esperto abilitato nominato dal legale incaricato della difesa dell'Assicurato al fine di redigere una valutazione, una relazione, un parere, una diagnosi o una confutazione delle prove in relazione alla difesa di un Sinistro;

(ii) costi, spese e onorari d'importo ragionevole sostenuti per la difesa di un'Azione di Responsabilità del Socio contro un Assicurato, compresi costi e spese della Società sostenuti da una Persona Assicurata (anche attraverso un comitato speciale per il contenzioso) al fine di rigettare un'Azione di Responsabilità del Socio contro un Assicurato.

3 44 Spese di Opposizione

Spese, costi e altri onorari legali e professionali d'importo ragionevole sostenuti da una Persona Assicurata con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore per intentare un'azione legale finalizzata a ottenere l'annullamento, il rinvio o la revoca di:

(i) un provvedimento con il quale si interdice una Persona Assicurata dal rivestire cariche direttive in società;

(ii) un provvedimento dell'autorità giudiziaria provvisorio o cautelare:

di confisca, sequestro o congelamento dei diritti di proprietà su beni mobili o immobili di tale Persona Assicurata; o

di pignoramento di beni immobili o mobili della Persona Assicurata;

(iii) un provvedimento dell'autorità giudiziaria che impone la limitazione della libertà personale della Persona Assicurata; o

(iv) l'espulsione di una Persona Assicurata in seguito alla revoca di un permesso di soggiorno idoneo, valido e vigente, per qualunque motivo ad eccezione di una condanna della Persona Assicurata per un reato.

3 45 Spese di Rappresentanza Legale

Spese, costi e altri onorari legali e professionali, d'importo ragionevole, sostenuti da parte o per conto di una Persona Assicurata (ad esclusione di compensi o costi orari di qualunque Persona Assicurata o altri costi o spese generali di qualsiasi Società) con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, direttamente in relazione alla collaborazione di tale Persona Assicurata in un'Indagine.

3 46 Titoli

Strumenti di debito o di capitale emessi dalla Società.

3 47 Trasformazione Societaria

Il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

(i) la Contraente si fonde o viene incorporata in altra persona giuridica;

(ii) la Contraente vende più del 90% del suo attivo a una persona fisica o giuridica o a un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto;

(iii) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto acquistano più del 50% del capitale sociale emesso dalla Contraente;

(iv) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto acquisiscono il controllo del diritto di nomina della maggioranza degli amministratori della Contraente;

(v) la Contraente entra in fallimento, liquidazione di qualunque tipo, amministrazione straordinaria o qualunque procedura concorsuale o para-concorsuale (ossia e specificatamente: accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 182 bis e 182 septies L.F. - o artt. 57 e ss. del D.lgs n. 14/2019 "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" applicabile ratione temporis -, il concordato preventivo, anche in bianco, il concordato in continuità), o viene nominato per la gestione di tutto o parte del suo attivo un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario, un supervisore o un'altra carica equivalente nell'ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione; o

(vi) la Contraente concorda piani attestati di risanamento ex art. 67, c.3 lett. d L.F. (o art. 56 del D.Lgs n. 14/2019 "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" applicabile ratione temporis) e/o accordi con i creditori a seguito di una composizione assistita della crisi presso l'OCRI, che prevedono congiuntamente o disgiuntamente: (a) operazioni societarie straordinarie, quali scissioni; (b) l'avverarsi di una delle situazioni descritte sub (i), (ii), (iii) e (iv); (c) l'emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 C.C.

3 48 Verifica Interna

(i) una verifica interna, condotta dalla Società, al fine di stabilire se debba essere effettuata un'Auto-Denuncia sulla base di considerazioni ragionevoli della Società circa la possibilità che si possa essere verificata una violazione sostanziale di obblighi derivanti da leggi o regolamenti a carico della Società o di una Persona Assicurata; o

(ii) una verifica interna, condotta dalla Società, richiesta da un'Autorità Amministrativa in seguito a un'Auto-Denuncia.

Il termine Verifica Interna non comprende qualunque controllo, ispezione, verifica di conformità, revisione, esame, produzione di documenti o audit avente carattere routinario o frequenza regolare.

3 49 Benefit

Qualsiasi beneficio, pagamento, bene o servizio erogato ai Dipendenti in aggiunta alla retribuzione monetaria, in relazione a sistemi di incentivi o piani di previdenza.

3 50 Consulente

Una persona fisica che non sia un Dipendente e che lavora per la Società ai sensi di un contratto tra tale persona e la Società.

3 51 Rappresaglia

Un'azione di ritorsione da parte della Società contro un suo Dipendente a seguito di informazioni sul suo conto o in relazione all'esercizio o tentato esercizio da parte sua dei diritti garantiti dalla legge in merito al rapporto di lavoro.

3 52 Sinistro di Lavoro Contro la Società

una richiesta di risarcimento scritta per ottenere un risarcimento pecuniario (inclusa una richiesta scritta per interrompere o sospendere il periodo di prescrizione); un procedimento civile o

arbitrale o qualunque procedimento giurisdizionale previsto dalla legge per ottenere una tutela inibitoria o un risarcimento non pecuniario (inclusi una richiesta o procedimento avanzati in via riconvenzionale) o il reintegro o la riassunzione; un procedimento penale; un formale procedimento amministrativo o di un'autorità amministrativa di regolamentazione o di vigilanza;

avanzato interamente in Italia contro la Società da parte di:

(i) un Amministratore o un Dipendente, passato, presente o futuro;

(ii) una persona candidata all'assunzione;

(iii) un'Autorità Amministrativa;

per un Atto Dannoso sul Lavoro.

3 53 Spese di Consulenza Legale Preliminare

Spese, costi e altri onorari legali e professionali, d'importo ragionevole, sostenuti dalla Società (ad esclusione di costi o spese generali di qualsiasi Società) con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, per ottenere una consulenza legale in merito alla sua posizione in relazione a una circostanza che potrebbe successivamente dare origine ad un Sinistro di Lavoro Contro la Società avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, e alle azioni da intraprendere per impedire o mitigare il rischio del verificarsi dello stesso.

4 Esclusioni

La Polizza non copre il Danno:

4 1 Dolo e profitti personali

per:

(i) un'azione od omissione dolosa o deliberatamente illecita o fraudolenta o qualsiasi violazione intenzionale di legge da parte di un Assicurato; o

(ii) un guadagno o vantaggio personale ottenuto dall'Assicurato al quale tale Assicurato non avesse legalmente diritto,

purché tali condotte siano accertate con un Giudizio Definitivo nell'ambito del Sinistro o dell'Indagine a cui si riferisce il Danno.

4 2 Vertenze legali precedenti o in corso

che si basi su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi vertenza o altro procedimento precedente o in corso (compresi procedimenti o indagini di tipo civile, penale, amministrativo o da parte di un'autorità amministrativa di regolamentazione o di vigilanza) che coinvolgano la Società, una Società Partecipata o una Persona Assicurata e siano stati iniziati o avviati prima della data indicata al punto 8 della Scheda dei parametri di polizza, o che siano relativi o derivino dagli stessi o sostanzialmente gli stessi fatti o circostanze su cui si fonda la vertenza o il procedimento precedente o in corso.

4 3 Fatti denunciati su altre polizze

che si basi su, derivi da o sia riferibile a un Atto Dannoso o a una serie di Atti Dannosi connessi a cui si riferisce un Sinistro, una circostanza o un'Indagine denunciati e accettati ai sensi di qualunque polizza in vigore o scaduta alla data o prima della data di decorrenza della presente Polizza.

4 4 Società contro Assicurato negli Stati Uniti

che si basi su, derivi da o sia riferibile a un Sinistro avanzato o promosso da o per conto:

(i) della Società contro una Persona Assicurata; o

(ii) della Società Partecipata contro una Persona Assicurata in tale sua funzione per tale Società Partecipata,

negli USA o in un territorio sottoposto alla giurisdizione degli USA, tranne:

(i) se tale Sinistro avviene con chiamata di terzo per regresso o garanzia e deriva direttamente da un altro Sinistro che sarebbe altrimenti coperto ai sensi della Polizza;

(ii) se tale Sinistro è un'azione di responsabilità del socio avanzata o promossa per conto della Società o di una Società Partecipata senza la sollecitazione o partecipazione di una Persona Assicurata, Società o Società Partecipata, tranne il caso in cui esse siano legalmente tenute a farlo;

(iii) se tale Sinistro è avanzato o promosso da un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario, un supervisore o un'altra carica equivalente nell'ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione; o

(iv) per le Spese di Difesa.

4 5 Collocamenti o negoziazioni di Titoli

che si basi su, derivi da o sia riferibile a:

(i) un collocamento privato o a un'offerta pubblica di Titoli durante il Periodo Assicurativo, o

(ii) qualunque violazione di qualunque legge o regolamento specificamente applicabile a società aventi titoli di debito o di capitale quotati o negoziati in qualunque mercato mobiliare ovunque nel mondo.

4 6 Danni a cose o persone

(i) per lesioni fisiche, malattie mentali, sofferenze emotive, malessere emotivo, malattia, malessere fisico o morte di una persona fisica; o

(ii) per danneggiamento o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso di tale bene.

La presente esclusione non si applica tuttavia a:

(i) Spese di Difesa o Spese di Rappresentanza Legale; o

(ii) sofferenze emotive e/o malessere emotivo derivante da un Atto Dannoso sul Lavoro.

4 7 Retroattività della copertura

che si basi su, derivi da o sia riferibile ad Atti Dannosi commessi, e condotte verificatisi, precedenti la data indicata al punto 9 della Scheda dei parametri di polizza, qualora prevista.

La Scheda dei parametri di polizza prevede retroattività illimitata; non è quindi stabilita una data iniziale degli Atti Dannosi. Restano ferme le altre esclusioni, comprese quelle relative a vertenze pregresse e fatti già denunciati.

4 8 Responsabilità civile professionale medica

che si basi su, derivi da o sia riferibile a un Sinistro, una circostanza o un'Indagine direttamente o indirettamente derivanti o connessi a errori od omissioni in ambito medico, inclusa la prestazione o la mancata prestazione di servizi o trattamenti medici e/o di carattere professionale in ambito medico.

4 9 Territori esclusi

per un Sinistro o un'Indagine avanzati o promossi in Russia, Bielorussia, Ucraina o qualunque loro territorio o possedimento o qualunque stato o suddivisione politica di essi; o

per qualunque evento, Atto Dannoso o condotta verificatisi in Russia, Bielorussia, Ucraina o qualunque loro territorio o possedimento o qualunque stato o suddivisione politica di essi.

4 10 Previdenza e assistenza per la Garanzia 1 F

che si basi su, derivi da o sia riferibile all'accertata o presunta violazione degli obblighi previsti dalla legge relativamente all'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, indennità, benefici o pensioni di invalidità, sistemi di previdenza o assistenza sociale o enti nazionali di assicurazione. La presente esclusione non si applica tuttavia a un Sinistro di Lavoro Contro la Società per Rappresaglia.

La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 11 Responsabilità di terzi per la Garanzia 1 F

che si basi su, derivi da o sia riferibile alla responsabilità di un'altra persona se l'Assicurato si è assunto tale responsabilità con un contratto o accordo, fatto salvo il caso in cui tale Assicurato sarebbe comunque responsabile anche in assenza di tale contratto o accordo. La presente esclusione non si applica alle Spese di Difesa entro un importo pari al 10% del Sottolimite indicato al punto 25 della Scheda dei parametri di polizza.

La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 12 Orari e retribuzioni per la Garanzia 1 F

che si basi su, derivi da o sia riferibile alla violazione di leggi o doveri in relazione a:

la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; l'importo, il calcolo, la tempistica e la modalità di pagamento dei minimi salariali, dei tassi salariali correnti, degli straordinari e di altri compensi; l'inquadramento dei lavoratori relativamente alle retribuzioni e agli orari di lavoro; trattenute o altre deduzioni dalla retribuzione; il diritto di ottenere permessi o assenze dal lavoro e il diritto alla retribuzione durante tali assenze; il lavoro minorile.

La presente esclusione non si applica tuttavia a un Sinistro di Lavoro Contro la Società per Rappresaglia. La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 13 Diritti del lavoro per la Garanzia 1 F

che si basi su, derivi da o sia riferibile a:

i diritti dei lavoratori di intraprendere o non intraprendere azioni sindacali o altre attività collettive; il dovere od obbligo di notificare, incontrare, discutere, consultarsi o negoziare con qualsiasi lavoratore o rappresentante sindacale, collettivamente o singolarmente; i contratti collettivi di lavoro; scioperi, interruzioni, boicottaggi, picchetti, serrate o altre azioni simili.

La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 14 Stress per la Garanzia 1 F

Il Danno che si basi su, derivi da o sia riferibile a stress.

La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 15 Licenziamenti collettivi per la Garanzia 1 F

che si basi su, derivi da o sia riferibile alla violazione di leggi o doveri in relazione alle procedure per il licenziamento collettivo a causa di una riduzione, una trasformazione o della cessazione dell'attività ai sensi della legge 223 del 1991 (e successive modifiche e integrazioni).

La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 16 Modifiche di strutture o processi per la Garanzia 1 F

corrispondente al costo sostenuto per adempiere al dovere, in qualunque modo derivante, di fornire o modificare strutturalmente immobili aziendali, impianti o processi lavorativi per renderli conformi alle esigenze di una persona fisica affetta da invalidità. La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 17 Tutela inibitoria o riparazione non pecuniaria per la Garanzia 1 F

corrispondente al costo sostenuto per adempiere a un ordine giudiziale o un accordo contenente l'obbligo di fare o di astenersi dal fare, o contenente altre forme non pecuniarie di riparazione del danno. La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 18 Benefit per la Garanzia 1 F

in relazione a Benefits che sono o saranno dovuti e il valore equivalente di tali Benefits. La presente esclusione non si applica tuttavia al Danno derivante da licenziamento, esonero o cessazione del rapporto di lavoro ingiustificato o illegittimo.

La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 19 Amministrazione di fondi o programmi per i Dipendenti per la Garanzia 1 F

che si basi su, derivi da o sia riferibile alla violazione di qualsiasi legge, dovere od obbligo da parte di un Assicurato nella sua qualità di fiduciario, trustee o amministratore di qualsiasi schema, programma, piano o fondo pensione, di fine rapporto di lavoro, di partecipazione agli utili, di assistenza sociale e sanitaria o di altri benefits, stabilito o mantenuto al fine di fornire benefici a dipendenti o amministratori. La presente esclusione non si applica tuttavia a un Sinistro di Lavoro Contro la Società inteso ad ottenere un rimedio legale in relazione a una Rappresaglia.

La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 20 Consulenti esterni per la Garanzia 1 F

che si basi su, derivi da o sia riferibile alla violazione di un contratto tra un Consulente e la Società. La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 21 Chiusure di impianti o strutture per la Garanzia 1 F

che si basi su, derivi da o sia riferibile a un Sinistro di Lavoro Contro la Società per la violazione delle responsabilità, degli obblighi o dei doveri imposti da qualsiasi legge (o relativi decreti o regolamenti attuativi) che disciplini l'obbligo del datore di lavoro di notificare, discutere o contrattare con i propri dipendenti o altri soggetti od enti prima della chiusura di qualsiasi impianto o struttura o di licenziamenti collettivi, o qualsiasi obbligo simile. La presente esclusione non si applica tuttavia a un Sinistro di Lavoro Contro la Società inteso ad ottenere un rimedio legale in relazione a una Rappresaglia.

La presente esclusione si applica esclusivamente alla Garanzia 1.F.

4 22 Criteri di imputazione delle condotte e delle conoscenze

Ai fini dell'applicabilità delle esclusioni, nessun Atto Dannoso o condotta di un Assicurato sarà imputato a un'altra Persona Assicurata. Le condotte e le conoscenze di un Direttore Finanziario, Chief Financial Officer, Amministratore Delegato, Chief Executive, Direttore Generale o Presidente della Contraente saranno imputate a qualsiasi Società al fine di stabilire l'applicabilità delle esclusioni relative alla Garanzia 1.F.

5 Norme della copertura D O

5 1 Estensione territoriale

La Polizza opera, ai termini e alle condizioni previsti, in relazione ai Danni derivanti da:

Sinistri, diversi dai Sinistri di Lavoro Contro la Società, avanzati in qualsiasi giurisdizione;

Sinistri di Lavoro Contro la Società avanzati interamente in Italia e fondati sulla legge italiana;

Indagini avviate in qualsiasi giurisdizione;

altri fatti che danno origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della Polizza;

salvo che la legge applicabile ai sensi della Polizza o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il Sinistro è stato avanzato o l'Indagine è stata avviata o l'altro fatto si è verificato, impediscano all'Assicuratore di prestare l'indennizzo

Restano ferme l'esclusione dei Territori Esclusi di cui all'articolo 4.9 e la clausola sulle sanzioni economiche e commerciali di cui all'articolo 6.11.

5 2 Validità della copertura Claims Made

La Polizza copre esclusivamente:

(i) i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, o durante la Garanzia Postuma qualora operante;

(ii) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, o durante la Garanzia Postuma qualora operante; o

(iii) altri fatti che danno origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della Polizza che si siano verificati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, o durante la Garanzia Postuma qualora operante.

5 3 Massimale e sottolimiti

(i) L'importo indicato al Punto 4 della Scheda dei parametri di polizza rappresenta l'importo massimo a cui l'Assicuratore è obbligato in aggregato per Periodo Assicurativo ai sensi di

Polizza, ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo (iii), indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo ai sensi di Polizza, dagli importi richiesti, dal numero di Assicurati che avanzano tali richieste o dal momento in cui tali richieste vengono denunciate ai sensi della presente Polizza.

(ii) Se non viene espressamente diversamente convenuto, qualsiasi Sottolimite prestato dalla Polizza rappresenta l'importo massimo a cui l'Assicuratore è obbligato in aggregato per Periodo Assicurativo in relazione a tale Sottolimite, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo ai sensi di Polizza, dagli importi richiesti o dal numero di Assicurati che avanzano tali richieste. Qualsiasi Sottolimite è da intendersi parte integrante del Massimale indicato al punto 4 della Scheda dei parametri di polizza e non in aggiunta allo stesso.

(iii) Ai sensi dell'Art. 1917 C.C., comma 3, le Spese di Difesa consistenti in spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

5 4 Sinistri e fatti correlati

Un Sinistro Unico è valido ai fini della presente Polizza solo se la denuncia del primo Sinistro, della prima Indagine o del primo altro fatto che dà origine a una richiesta di indennizzo ai sensi di una polizza, divenuto poi tale Sinistro Unico, è stata effettuata dall'Assicurato durante il Periodo Assicurativo.

5 5 Franchigia

La franchigia d'importo più elevato indicata al punto 7 della Scheda dei parametri di polizza verrà applicata a ogni Sinistro Unico.

La franchigia non verrà applicata a un Danno Non Indennizzabile, alle coperture previste dagli articoli 2.9 "Procedimenti di Estradizione" e ai Costi di Pubbliche Relazioni. Per tutti gli altri Danni la franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato e l'Assicuratore non sarà obbligato a pagare alcun importo entro tale franchigia.

Qualora la Società non indennizzi una Persona Assicurata l'Assicuratore, fermo quanto previsto dai termini e dalle condizioni della Polizza, anticiperà l'importo della franchigia e la Società sarà tenuta a rimborsare tale importo all'Assicuratore.

5 6 Denuncia di Sinistri Indagini e circostanze

Per tutte le richieste di indennizzo ai sensi di Polizza, l'Assicurato dovrà inviare denuncia scritta all'Assicuratore nel più breve tempo possibile, ma non oltre 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza per la prima volta che il Sinistro è stato avanzato o l'Indagine è stata avviata o abbia conoscenza per la prima volta di altro fatto che dia origine a una richiesta di indennizzo ai sensi di Polizza.

In caso di scadenza del Periodo Assicurativo, la denuncia dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del Periodo Assicurativo, o, in relazione a un Sinistro o a un'Indagine rispettivamente avanzato o avviata o a un altro fatto che dia origine a una richiesta di indennizzo ai sensi di Polizza per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma, qualora operante, entro 30 giorni dalla scadenza di tale Periodo di Garanzia Postuma.

In ogni caso, qualora l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di adempiere a quanto sopra perché vietatogli legalmente da un'Autorità Amministrativa sulla base di un accordo di riservatezza,

l'Assicurato potrà denunciare per iscritto all'Assicuratore tale Sinistro o Indagine o altro fatto entro il termine massimo di 24 mesi dalla scadenza del Periodo Assicurativo, purché l'Assicuratore riceva la denuncia entro 30 giorni dal momento in cui l'Assicurato non sia più sottoposto al divieto di cui sopra e sia in grado di dare evidenza dell'accordo di riservatezza.

Qualora un Assicurato non abbia denunciato, perché vietatogli legalmente da un'Autorità Amministrativa, laddove applicabile, sulla base di un accordo di riservatezza, un Sinistro o un'Indagine o altro fatto che dà origine a una richiesta di indennizzo sotto una polizza in vigore o scaduta alla data o prima della data di decorrenza della presente Polizza, l'Assicuratore s'impegna a non esercitare il diritto di annullare o recedere dalla presente Polizza per dichiarazioni precontrattuali false o reticenti, ma esclusivamente in relazione a tale Sinistro o Indagine o altro fatto che dà origine a una richiesta di indennizzo precedenti.

Se durante il Periodo Assicurativo l'Assicurato venga a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a un Sinistro o un'Indagine ai sensi di Polizza e ne dà comunicazione scritta all'Assicuratore, l'eventuale Sinistro o Indagine che successivamente dovesse essere rispettivamente avanzato o avviata nei confronti di un Assicurato saranno considerati ai fini di Polizza come un Sinistro o un'Indagine rispettivamente avanzato o avviata durante il Periodo Assicurativo. La comunicazione scritta delle circostanze dovrà espressamente identificare l'Atto Dannoso o la condotta, la data in cui sono stati commessi, il danno potenziale, le persone che potrebbero richiedere il risarcimento, le persone che potrebbero essere accusate di aver causato un danno e il modo con cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta di tali circostanze.

Una denuncia effettuata ai sensi di una polizza di "Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali" stipulata da una Società Controllata in una Giurisdizione Estera con l'Assicuratore (o qualsiasi altra società del gruppo della Società assicuratrice) per un periodo di copertura equivalente alla presente Polizza, sarà considerata come una denuncia effettuata ai sensi della presente Polizza, e viceversa.

5 7 Gestione dei Sinistri

Salvo il caso di assunzione della difesa da parte dell'Assicuratore disciplinato dal presente articolo, è dovere dell'Assicurato, e non dell'Assicuratore, difendersi in relazione a un Sinistro o un'Indagine denunciati ai sensi di Polizza. L'Assicuratore avrà comunque il diritto di unirsi all'Assicurato nella difesa di un Sinistro o un'Indagine.

L'Assicuratore s'impegna ad accettare una rappresentanza legale separata qualora sussista un sostanziale conflitto di interessi tra Persone Assicurate o la Società che rende tale rappresentanza legale separata necessaria.

L'Assicuratore avrà il diritto di assumere la difesa in relazione ai Sinistri contro una Persona Assicurata da parte o per conto di:

(i) qualsiasi Società; o

(ii) qualsiasi Società Partecipata, salvo il caso in cui tale Sinistro sia:

(i) con chiamata di terzo in regresso o garanzia se tale Sinistro derivi direttamente da un altro Sinistro che sarebbe altrimenti coperto ai sensi di Polizza;

(ii) un'azione di responsabilità del socio avanzata o promossa per conto della Società o Società Partecipata senza la sollecitazione o partecipazione di una Persona Assicurata, della Società o Società Partecipata, tranne il caso in cui esse siano legalmente tenute a farlo; o

(iii) avanzato o promosso da un liquidatore, curatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell'ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione.

In relazione a tali Sinistri l'Assicuratore non avrà alcun dovere od obbligo di fornire comunicazioni a qualsiasi altro Assicurato.

L'Assicurato dovrà impegnarsi a non pregiudicare i diritti dell'Assicuratore in relazione a una richiesta di indennizzo avanzata ai sensi di Polizza.

L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare di transare con riferimento a un Sinistro o un'Indagine o sostenere alcun Danno (salvo quanto previsto all'art. 2.2 "Costi e Spese di Emergenza"), senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Si precisa che un'Auto-Denuncia non costituisce un'ammissione di responsabilità.

L'Assicuratore s'impegna a non negare o ritardare il consenso alla conclusione di una transazione ragionevole di un Sinistro quando l'Assicurato ne chiede il preventivo consenso.

Ai fini della Polizza, per "transazione ragionevole" s'intende una definizione totale o parziale di un Sinistro, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato o sarebbe riconosciuto legalmente responsabile, che:

sia proporzionata, adeguata ed economicamente prudente considerate tutte le circostanze, intendendo per tali anche:

(i) la possibile responsabilità legale dell'Assicurato; e

(ii) l'importo delle Spese di Difesa che sarebbero potenzialmente sostenute in assenza di una transazione; e

sia comunque d'importo non superiore all'importo per cui, se le accuse connesse al Sinistro fossero dimostrate in un Giudizio Definitivo, l'Assicurato sarebbe legalmente responsabile, inclusi:

(i) risarcimenti (sia aventi carattere riparatorio del danno che, nelle giurisdizioni ove ammessi, d'importo fisso stabilito dalla legge o calcolati secondo le regole relative a danni esemplari, punitivi o aggravati);

(ii) spese giudiziarie della parte attrice e costi, oneri o spese connessi; e/o

(iii) interessi.

L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore e agli incaricati che lo stesso potrà nominare tutte le informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste e fornire tutta la collaborazione e l'assistenza in relazione all'indagine e alla difesa delle richieste di indennizzo ai sensi di Polizza.

Qualora l'Assicuratore e l'Assicurato non fossero d'accordo sulla ragionevolezza di una transazione o sull'opportunità di proseguire nella difesa di un Sinistro (valutando le probabilità di successo della difesa e le possibilità di concludere una transazione), le Parti potranno accordarsi e ottenere un parere da parte di un avvocato con almeno 10 anni di esperienza nel settore assicurativo, scelto di comune accordo tra le Parti o nominato in caso di mancato accordo dall'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, per decidere la questione. La decisione sarà vincolante per l'Assicuratore e per l'Assicurato, che dovranno pertanto agire di conseguenza.

5 8 Anticipo delle spese e ripartizione del Danno

L'Assicuratore anticiperà progressivamente le Spese di Difesa coperte fino al Giudizio Definitivo o alla transazione di un Sinistro e anticiperà le Spese di Rappresentanza Legale coperte.

Qualsiasi somma anticipata ai sensi di quanto sopra dovrà essere restituita all'Assicuratore qualora si accerti che l'Assicurato non abbia diritto all'indennizzo di tali somme.

Con gli stessi criteri di quanto stabilito al precedente paragrafo, l'Assicuratore anticiperà le Spese di Difesa e le Spese di Rappresentanza Legale che la Società ometta di anticipare o indennizzare.

In caso di:

(i) un Sinistro o un'Indagine contro un Assicurato che non siano interamente coperti dalla Polizza; e/o

(ii) un Sinistro o un'Indagine contro una Persona Assicurata che siano avanzati anche contro un soggetto che non sia un Assicurato;

l'Assicuratore e l'Assicurato si adopereranno al meglio per definire una ripartizione ragionevole del Danno coperto dalla Polizza e del danno non coperto sulla base delle relative posizioni giuridiche ed economiche.

In caso di mancato accordo in merito alla ripartizione del Danno di cui al presente articolo, l'Assicuratore e l'Assicurato dovranno sottoporre la controversia entro 28 giorni (o altro termine se espressamente concordato) a un avvocato con almeno 10 anni di esperienza nel settore assicurativo, scelto di comune accordo tra le Parti o nominato in caso di mancato accordo dall'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, al fine di ottenere una valutazione scritta neutrale e vincolante, sulla base di una memoria scritta fornita da ciascuna Parte e di eventuali altre informazioni che l'avvocato potrà richiedere, al fine di pervenire a una risoluzione rapida ed economicamente conveniente della controversia.

In caso di controversia tra Assicuratore e Assicurato circa l'ammissibilità della copertura assicurativa o la possibilità di assicurare determinati fatti ai sensi della legge applicabile, l'Assicuratore rimborserà gli onorari, i costi e le spese, d'importo ragionevole, sostenute da un Assicurato, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, per stabilire se la copertura assicurativa sia ammissibile o i fatti siano assicurabili.

5 9 Trasformazioni Societarie

Qualora durante il Periodo Assicurativo si verifichi una Trasformazione Societaria:

(i) la copertura prevista dalla Polizza si applicherà soltanto agli Atti Dannosi commessi, o alle Indagini relative a condotte verificatisi, precedentemente alla data di efficacia della Trasformazione Societaria;

(ii) la Contraente dovrà informarne per iscritto l'Assicuratore entro 30 giorni dalla data di efficacia della Trasformazione Societaria, fornendo tutte le informazioni che verranno richieste;

(iii) La Polizza cessa automaticamente alla scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale si è verificata la Trasformazione Societaria, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta.

5 10 Garanzia Postuma

Qualora la Contraente decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 11 della Scheda dei parametri di polizza.

Qualora l'Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 11 della Scheda dei parametri di polizza.

Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a:

(i) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Dannosi commessi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo; o

(ii) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo.

Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all'Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto.

La proposta da parte dell'Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.

La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.

Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s'intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.

6 Norme generali della copertura

6 1 Interpretazione della Polizza

Le presenti Condizioni di Assicurazione, la Scheda dei parametri di polizza, tutte le appendici e ogni dichiarazione emessa dall'Assicuratore alla decorrenza della Polizza che assoggetta l'efficacia della copertura a un determinato elemento, costituiscono un contratto unico, nel quale, salvo il caso in cui il contesto richieda altrimenti:

(i) il titolo degli articoli ha solo scopo descrittivo e non vale a fini interpretativi;

(ii) il singolare comprende il plurale e viceversa;

(iii) il maschile comprende il femminile e viceversa;

(iv) il riferimento a una specifica norma di legge comprende qualsiasi sua modifica o nuova promulgazione;

(v) il riferimento a cariche, uffici, organizzazioni o titoli comprende il loro equivalente in altre giurisdizioni;

(vi) il consenso dell'Assicuratore, qualora richiesto ai sensi di Polizza, non verrà negato o ritardato senza ragione; e

(vii) gli esempi che seguono a espressioni quali "incluso", "include" o espressioni similari hanno intento di esemplificazione non esaustiva. In caso di coassicurazione, il testo della presente Polizza viene accettato e adottato come testo vincolante da tutti gli assicuratori che sottoscrivono il rischio, anche nel caso in cui esso sia stato proposto in tutto o in parte dall'Assicurato e/o suoi intermediari assicurativi o terzi.

6 2 Pagamento del premio

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del Giorno di pubblicazione dell'RDO. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o all'Assicuratore.

6 3 Dichiarazioni inesatte o reticenze

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente e/o Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, si applica quanto previsto dagli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

6 4 Aggravamento del rischio

La Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

6 5 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (Art. 1897 C.C.).

6 6 Modifiche della copertura

Nessuna modifica o trasferimento di diritti ai sensi della presente Polizza sarà efficace ai fini della presente Polizza se non espressamente riportato per iscritto in un'appendice emessa dall'Assicuratore.

6 7 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Qualora l'Assicurato abbia diritto alla copertura assicurativa ai sensi di qualsiasi altra polizza (ad eccezione di un'assicurazione appositamente prestata in eccesso alla presente Polizza) per un Sinistro o un'Indagine o altro fatto che dia origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza, l'Assicuratore non sarà responsabile del Danno se non per la parte in eccesso rispetto all'importo indennizzato ai sensi di tale altra polizza.

6 8 Diritto di surroga

L'Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 C.C.).

6 9 Clausola di autorizzazione

La Contraente accetta di agire per conto di tutti gli Assicurati in relazione alla presente Polizza, salvo il caso di un Sinistro o un'Indagine in cui abbia un conflitto di interessi con una Persona Assicurata, nel qual caso la Persona Assicurata agirà per conto proprio.

6 10 Ordine di priorità tra indennizzi

L'Assicuratore pagherà:

(i) per primo il Danno coperto a, o per conto di, una Persona Assicurata; e

(ii) successivamente il Danno coperto pagato dalla Società per conto di una Persona Assicurata.

Lo stato di insolvenza di qualsiasi Società non costituirà per l'Assicuratore una motivazione valida per seguire un ordine diverso da quello sopra esposto.

6 11 Sanzioni economiche e commerciali

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli USA.

6 12 Sinistri dolosi e clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui la Contraente denunci un Sinistro o un'Indagine o un altro fatto che dia origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza essendo a conoscenza che lo stesso è o potrebbe essere falso o doloso, sia in ordine all'ammontare del Danno sia in ordine ad altri elementi determinanti, o nel caso in cui produca dichiarazioni o documenti falsi, occulti prove, o agevoli intenti fraudolenti di terzi, la Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì l'Assicurato il diritto a qualsiasi indennizzo, fermo restando per l'Assicuratore il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

6 13 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 5.6 "Denuncia di Sinistri, Indagini e Circostanze", la disdetta e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere trasmesse all'Assicuratore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo documentabile, all'Assicuratore o all'Intermediario indicato al punto 2 della Scheda dei parametri di polizza, ma in quest'ultimo caso avranno effetto soltanto se tempestivamente trasmesse all'Assicuratore.

6 14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.

6 15 Legge applicabile e foro competente

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per qualsiasi controversia relativa alla sua validità, interpretazione o esecuzione è competente il foro di Milano.

6 16 Cessazione della Polizza senza tacito rinnovo

La Polizza cesserà alla Data di Scadenza indicata al punto 3) Periodo Assicurativo della Scheda dei parametri di polizza (o indicata in successiva appendice) senza obbligo di disdetta.

Non operano il tacito rinnovo né l'obbligo di invio delle informazioni finanziarie aggiornate collegato al rinnovo tacito. È altresì abrogata la clausola sul diritto dell'Assicuratore di aumentare il premio in occasione del rinnovo tacito. Ogni eventuale nuova copertura richiede un distinto accordo espresso.

6 17 Condizioni particolari e specifica trattativa

Le condizioni particolari del documento di partenza sono coordinate nel presente testo: cessazione senza tacito rinnovo all'articolo 6.16; esclusione della responsabilità civile professionale medica all'articolo 4.8; estensione dei Sinistri di Lavoro Contro la Società nelle Garanzie, nelle definizioni, nelle estensioni e nelle esclusioni specificamente richiamate.

Ove effettivamente intervenuta e documentata una specifica trattativa, le Parti potranno dare atto che le condizioni particolari ne costituiscono il risultato, ai fini dell'applicazione degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. La relativa attestazione non è sostituita dalla sola inclusione di questa previsione nel capitolato.

Ulteriori limiti espressamente quantificati

Voce	Limite e applicazione
Consulenza legale preliminare EPL	€ 30.000,00 in aggregato per Periodo Assicurativo, parte dei € 250.000,00 della Garanzia 1.F
Contributi previdenziali	€ 250.000,00 in aggregato per Periodo Assicurativo, alle condizioni dell'articolo 2.7
Costi per cauzioni	10% del Massimale, nei limiti della relativa definizione
Servizi essenziali in caso di indisponibilità di beni	€ 100.000,00 per Persona Assicurata e € 300.000,00 per Periodo Assicurativo
Amministratori Cessati	Estensione automatica per 6 anni successivi alla scadenza, alle condizioni dell'articolo 2.3
Nuove Controllate fuori soglia	Copertura automatica per 60 giorni, alle condizioni dell'articolo 2.1
Management buy out	Copertura per 30 giorni, alle condizioni dell'articolo 2.6
Spese di resistenza	Regime dell'articolo 1917, comma 3, c.c., come riportato all'articolo 5.3